



Corte IV
D-5091/2019

Sentenza dell' 8 ottobre 2019

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Roswitha Petry,
cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
A. _____, nato il (...)
Afghanistan,
patrocinato da Ugo Di Nisio,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione
Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontana-
mento;
decisione della SEM del 23 settembre 2019 / N (...).

Fatti:**A.**

A._____, cittadino afghano originario di B._____, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 27 agosto 2019, pretendendosi minorenne.

B.

Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati EURODAC l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Bulgaria 27 maggio 2019.

C.

Il 18 settembre 2019, l'interessato è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale è segnatamente stato questionato sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato il richiedente asilo della possibile competenza della Bulgaria per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda i applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b Lasi. L'interessato ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera in quanto durante il soggiorno in Bulgaria sarebbe stato oggetto di percosse. Egli ha pure espresso il timore di essere respinto verso l'Afghanistan dalle autorità bulgare. In tale contesto l'autorità inferiore ha altresì significato la propria volontà di considerarlo maggiorenne in quanto questi non sarebbe stato in misura di rendere verosimile l'asserita minore età. Il richiedente asilo si è detto contrario.

D.

Il 19 settembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità bulgare, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III.

E.

Il 20 settembre 2019, la Bulgaria ha accettato la richiesta di ripresa in carico.

F.

Con decisione del 23 settembre 2019, notificata il 24 settembre 2019 (cfr. avviso di ricevuta), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria.

G.

Il 1° ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 2 ottobre 2019) l'interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione avversata, la qualificazione come minorenni e la ritrasmissione degli atti alla SEM per la trattazione nazionale della procedura d'asilo in applicazione della clausola di sovranità; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.

H.

Il 2 ottobre 2019 il Tribunale ha sospeso l'allontanamento in via supercautelare.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:**1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

3.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

3.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giugno 2018).

4.

4.1 Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. In primo luogo, quest'ultimo non avrebbe prodotto alcun documento originale suscettibile di comprovare la sua identità. Non di meno, il suo aspetto fisico si apparenterebbe a quello di una persona con un'età decisamente maggiore. Inoltre, le dichiarazioni del richiedente asilo a riguardo della sua biografia risulterebbero inverosimili. Questi avrebbe reso affermazioni contraddittorie rispetto al contenuto della Taskara, dichiarando di essere nato il 1° maggio 2003 allorché la copia del documento in parola recherebbe menzione dell'anno 1397, corrispondente al 2018 rispettivamente 2019 del calendario gregoriano. Del resto, la manifesta erroneità di tale indicazione metterebbe in dubbio la stessa autenticità del mezzo di prova in parola, il quale gli sarebbe oltremodo stato rilasciato in un periodo per il quale l'insorgente avrebbe dichiarato di aver già lasciato il paese. L'interessato, chiamato ad esprimersi su dette incongruenze, non sarebbe stato in misura di chiarire gli aspetti discordi, limitandosi a sostenere che data di nascita nel calendario gregoriano ed età gli sarebbero state comunicate dalla madre, cosa, quest'ultima, a sua volta improbabile, visto che questi la aveva poc'anzi definita analfabeta.

4.2 Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione della autorità inferiore. In primo luogo, la rideterminazione dell'età del ricorrente sarebbe stata frutto di un'impressione soggettiva del funzionario incaricato dell'audizione, il quale si sarebbe sostanzialmente basato sul suo aspetto. Inoltre, l'assenza di un percorso scolastico in capo all'insorgente ed il conseguenziale distress socio-economico spiegherebbe le incoerenze espositive contestategli. Ciò detto, il richiedente asilo avrebbe dovuto venir prudenzialmente considerato minorenne e l'autorità inferiore avrebbe quantomeno dovuto svolgere ulteriori accertamenti prima di escludere l'apparente minore età. Tale soluzione sarebbe del resto imposta anche dal prevalente orientamento del diritto internazionale, il quale imporrebbe la concessione del beneficio del dubbio al minore in presenza di quadri probatori ove permangono incertezze sull'età.

5.

5.1 Salvo casi particolari (cfr. DTAF 2011/23), qualora vi siano perplessità in proposito, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla minore età di un richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle au-

dizioni relativamente al contesto personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). In tale contesto, per valutare la verosimiglianza dell'allegata minore età, l'autorità deve procedere ad un apprezzamento globale di tutti gli elementi in presenza (art. 7 LAsi).

5.2 L'onere di rendere verosimile la propria minore età appartiene in primo luogo al richiedente l'asilo che se ne prevale, in ossequio all'art. 8 CC (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).

5.3 Ciò nonostante, la SEM non è dispensata dal proprio dovere di constatare d'ufficio gli elementi rilevanti per il giudizio (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-CRA] 2004 n. 30 consid. 5.3.3, su rimando della DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3; v. anche sentenze del Tribunale D-4284/2019 del 27 settembre 2019 consid. 8.1, E-4611/2019 del 23 settembre 2019 consid. 6.1.2). Nelle procedure di natura amministrativa si applica infatti il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3^a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).

6.

6.1 Ora, è innegabile che nel caso in esame il ricorrente non sia stato in misura di fornire la prova dell'asserita minore età, non avendo egli prodotto documenti d'identità autentici. Allo stesso modo, stanti delle indicazioni biografiche che non si distinguono certo per esaustività e concludenza, v'è pure da chiedersi se sulla base dello stato attuale degli atti egli sia stato in misura di rendere verosimile la medesima.

Resta però il fatto che non si può ritenere che l'insieme degli elementi rilevanti per il giudizio di tale questione fossero in specie riuniti.

6.2 In primis, occorre constatare come le contraddizioni tra i dati menzionati nella Taskara e le asserzioni dell'interessato non siano *in casu* decisive, dal momento che tale documento arreca una data di nascita del tutto improbabile. Il fatto che l'insorgente abbia fornito delle indicazioni diverse rispetto a quelle di cui al mezzo di prova in parola non gioca dunque né a favore né contro la presunta minorità, essendo le stesse state poste in confronto con un documento privo di valenza probatoria rispetto all'età ivi riportata. Nell'ambito dell'apprezzamento delle allegazioni biografiche del postulante non doveva inoltre essere fatta astrazione del suo basso grado di scolarizzazione. È inoltre pacifico che le valutazioni fondate sull'aspetto fisico non si ancorino su di elementi scientifici sufficienti e siano per loro stessa natura soggettive, come del resto dimostrato dal contrapposto apprezzamento della rappresentanza legale (cfr. atto 13). In buona sostanza, permangono dunque dubbi circa la minore età dell'interessato; dubbi che non possono essere fugati unicamente sulla base del fatto che risulti poco plausibile che la madre del medesimo gli abbia comunicato la sua data di nascita riferendosi al calendario gregoriano.

6.3 L'autorità inferiore non deve misconoscere le differenze tra la constatazione dei fatti (principio derivante dall'ordinamento processuale) ed il grado probatorio richiesto per la valutazione di merito dell'età del richiedente asilo. Infatti, v'è spazio per un giudizio materiale, sia esso relativo all'età o ad altre questioni, solo in presenza di un pregresso accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Laddove sussistano dubbi in proposito, l'autorità non può limitarsi ad escludere la minore età sulla base di alcuni elementi contraddittori, soprattutto vista la disponibilità di metodi scientifici riconosciuti per la determinazione medica dell'età (cfr. sul valore probatorio dei medesimi la sentenza del Tribunale D-2240/2019 consid. 6.2 - 6.3). Le regole sulla ripartizione dell'onere della prova hanno infatti portata unicamente quando l'autorità permane nell'incertezza una volta proceduto alle misure istruttorie necessarie a chiarire il caso (cfr. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2^a ed. 2018, n. 1563; sentenza del Tribunale A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2 e riferimenti citati).

7.

Dal canto suo, il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106

cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *op. cit.*, n. 2.191, sentenza del TAF D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).

8.

8.1 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 23 settembre 2019 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione.

8.2 L'autorità inferiore è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde determinare l'età del ricorrente. Essa, se necessario, si avvarrà dei metodi scientifici a sua disposizione (segnatamente tomografia sterno-clavicolare e esame dello sviluppo dentale). In base all'esito dei medesimi e ad un apprezzamento d'insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, confermerà o rivaluterà la propria decisione.

9.

Visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto. Inoltre che ai sensi dell'art. 111a^{ter} LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

10.

La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 23 settembre 2019 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non sono accordate spese ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: